



Decreto n. 188 del 07/04/2020

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Applicazione del Decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione". Produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione di *Populus* spp. propagato mediante talee caulinari e piantoni nella Regione Friuli Venezia Giulia: procedure per la certificazione e adozione del modello di registro di carico e scarico.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO** il decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003, di "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione", il quale ha provveduto all'abrogazione della L. 22 maggio 1973, n. 269;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
- VISTO** il decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, di "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- VISTO** il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico n. 236/SC/CF/af del 10 ottobre 2012 di applicazione del decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 nella Regione Friuli Venezia Giulia per la produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione di *Populus* spp. propagato mediante talee caulinari e piantoni;
- ATTESO** che, in applicazione della deliberazione della giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363, al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica compete la vigilanza sull'attività vivaistica, sullo stato fitosanitario, sulla produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali nel territorio regionale ed è dunque la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003;
- ATTESO** altresì che, a termini della medesima deliberazione n. 1363/2018, il Servizio fitosanitario e chimico esercita le funzioni di competenza regionale del Servizio fitosanitario nazionale ed è dunque la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005;

TENUTO CONTO della raccomandazione della Commissione Europea 2012/90/UE “sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l’identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull’etichetta o nel documento del fornitore” del 14 febbraio 2012 che indica le linee guida per la presentazione delle informazioni da fornire sull’etichetta o nel documento del fornitore;

CONSIDERATO che non sono pervenute a tutt’oggi indicazioni in merito alla definizione dei modelli di registro di carico e scarico da parte della Commissione tecnica, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 14, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2016/2031, del 26 ottobre 2016, si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019;

RITENENDO non più prorogabile l’adozione di un modello unico di registro, conforme al decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 e al sistema di tracciabilità previsto dall’art. 69 del citato Regolamento (UE) 2016/2031;

DECRETA

- 1.** Per la produzione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione di *Populus spp.*, propagato mediante talee caulinari e piantoni, nella Regione Friuli Venezia Giulia è adottato il modello di “registro di carico e scarico” riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2.** La comunicazione della consistenza aziendale (barbatellai e vivai) da parte dei fornitori è effettuata annualmente entro il 31 maggio, utilizzando l’apposito modello “denuncia consistenza” di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3.** I dati esposti con il modello “denuncia consistenza” sono contestualmente riportati dal fornitore anche nella sez. 1 “consistenza aziendale” del “registro di carico e scarico” di cui al punto 1.
- 4.** La richiesta di emissione di “certificato principale di identità clonale” per i materiali di moltiplicazione di produzione aziendale è presentata dai fornitori, entro il 15 ottobre di ciascun anno, utilizzando l’apposito modello “richiesta certificazione” di cui all’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5.** Per materiali di moltiplicazione di produzione extra-aziendale, derivanti da una partita identificata da un precedente certificato CE e destinati alla commercializzazione, la richiesta di emissione di un nuovo “certificato principale di identità clonale” è presentata dai fornitori utilizzando l’apposito modello “richiesta certificazione per materiale identificato da un precedente certificato CE” di cui all’allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 6.** Le comunicazioni/richieste di cui ai punti precedenti sono inoltrate all’ERSA – Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica, che ha facoltà di svolgere apposito sopralluogo sui siti produttivi dichiarati nella comunicazione/richiesta stessa, al fine di verificare la consistenza quantitativa, lo stato qualitativo e le condizioni fitosanitarie dei materiali oggetto di certificazione prima del loro utilizzo da parte del fornitore.
- 7.** Il materiale di moltiplicazione non può essere rimosso dal luogo di conservazione o di produzione o dai locali di conservazione, senza che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca,

sperimentazione e assistenza tecnica abbia rilasciato il relativo “certificato principale di identità clonale”.

- 8.** Ogni movimentazione del materiale di moltiplicazione è registrata nella sez. 2 “carico-scarico piantoni e talee” del registro di carico e scarico di cui al punto 1.
- 9.** Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall’art. 16 del decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 e dall’art. 108 del Regolamento (UE) 2016/2031.
- 10.** È abrogato il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico n. 236/SC/CF/af del 10 ottobre 2012.
- 11.** Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015, n. 1.
- 12.** Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

CODICE FISCALE: TNLPLA74H13Z103Y

DATA FIRMA: 07/04/2020 14:53:04

IMPRONTA: 79DECCAE6608B5B534E7BE19D5078B3883A0DAA93ED2C176FFFBD5916127DE3F
83A0DAA93ED2C176FFFBD5916127DE3FD83F0829AC0CAD7B1F22CC3BACF75789
D83F0829AC0CAD7B1F22CC3BACF75789D518E0B3C4F57447BDA3920A7763B27E
D518E0B3C4F57447BDA3920A7763B27EB3380C18235031D536EBC344BC147E73